



TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE SECONDA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

Il Giudice Francesca Fiorentini,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **49-1/2025 PU** promosso da:

LAI EMANUELA

RICORRENTE

Letto il ricorso presentato in data 6.8.2025 da LAI EMANUELA, con il quale è stato proposto un Piano di Ristrutturazione dei debiti *ex* art. 67 e ss. del d.lgs. n. 14/2019 e ss. modifiche (Codice della Crisi e dell'Insolvenza – CCI), nonché l'integrazione in data 1.12.2025;

letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine dei Commercialisti di Sassari, dott. Stefano Sanna, allegata all'atto introduttivo;

dato atto che la proposta di piano è stata corredata dalla documentazione indicata all'art. 67, II comma, CCI;

rilevato che la relazione dell'OCC contiene le indicazioni di cui all'art. 68, II e III comma, CCII;

considerato che la ricorrente riveste la qualifica di “consumatore” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI, non avendo mai esercitato attività di impresa, atteso che l'impresa individuale denominata “GOCCE PREZIOSE, CREAZIONI ORAFE DI EMANUELA LAI” non ha mai iniziato l'attività, essendovi coincidenza tra la data di apertura e di cessazione della partita IVA e trattandosi di debiti contratti per scopi estranei all'attività imprenditoriale;

tenuto conto che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della relazione del Gestore della Crisi, si è in presenza di soggetto sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI;

dato atto che non risulta la ricorrenza di condizioni ostative *ex* art. 69, I comma, CCI;

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per disporre la comunicazione ai creditori della proposta e del piano con le modalità previste dall'art. 70, I comma, CCI, riservando all'esito la decisione in ordine all'omologa del piano (art. 70, VII comma, CCI);

visto l'art. 70 CCI;

DISPONE

1. che il ricorso contenente il piano e la proposta sia pubblicato sul sito web istituzionale www.tribunale.sassari.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;
2. che il ricorso contenente il piano e la proposta, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori, presso la loro residenza o la sede legale, preferibilmente per posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
3. che l'OCC comunichi ai creditori – unitamente alla documentazione indicata al punto precedente - un avviso contenente le seguenti indicazioni:
 - l'indirizzo pec dell'OCC al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
 - l'avvertimento che, ricevuta la documentazione di cui al punto che precede, i creditori dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata; in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
 - l'avvertimento che nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;
4. che l'OCC - entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni da parte dei creditori (art. 70, comma III, CCI) - depositi: 1) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica; 2) le eventuali osservazioni proposte dai creditori oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltro di osservazioni; 3) sentito il debitore, relazioni il giudice (replicando ad eventuali osservazioni dei creditori che non ritenga condivisibili) e proponga eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Si comunichi a parte ricorrente e all'OCC.

Sassari, 15/12/2025

Il Giudice

Francesca Fiorentini